

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 74



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55° anno
13 marzo 2012

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
I <i>Risoluzioni, raccomandazioni e pareri</i>		
PARERI		
Garante europeo della protezione dei dati		
2012/C 74/01	Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di un regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise	1
II <i>Comunicazioni</i>		
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA		
Commissione europea		
2012/C 74/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6441 — Senoble/Agrial/Senagral JV) ⁽¹⁾	5

IT

Prezzo:
3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2012/C 74/03	Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2012, relativa alla nomina e sostituzione di membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale	6
2012/C 74/04	Decisione del Consiglio, del 9 marzo 2012, recante nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche	7

Commissione europea

2012/C 74/05	Tassi di cambio dell'euro	8
--------------	---------------------------------	---

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Parlamento europeo

2012/C 74/06	Bando di assunzione PE/150/S	9
--------------	------------------------------------	---

Commissione europea

2012/C 74/07	Inviti a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro «Persone» 2012 del 7° programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione	10
2012/C 74/08	LIFE+ Invito a presentare proposte 2012	11



I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

PARERI

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di un regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise

(2012/C 74/01)

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 7 e 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

1. INTRODUZIONE

1.1. Consultazione del GEPD

1. Il 14 novembre 2011, la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise ⁽³⁾ (in appresso «la proposta»).
2. Nella stessa data, la Commissione ha inviato la proposta al GEPD, che intende tale comunicazione come una richiesta di consulenza alle istituzioni e agli organismi dell'Unione, come previsto nell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001.

3. Prima dell'adozione della proposta, la Commissione ha dato al GEPD l'opportunità di formulare osservazioni informali. Il GEPD è soddisfatto della procedura, che ha contribuito a migliorare il testo dal punto di vista della protezione dei dati già nella fase iniziale. Alcune di tali osservazioni sono state prese in considerazione nella proposta. Il GEPD apprezza il riferimento alla presente consultazione nel preambolo della proposta.

4. Il GEPD intende comunque mettere in evidenza alcuni miglioramenti che si potrebbero ancora apportare al testo dalla prospettiva della protezione dei dati.

1.2. Contesto generale

5. La proposta è intesa ad aggiornare le disposizioni del regolamento (CE) n. 2073/2004, che definisce un quadro giuridico per la cooperazione amministrativa tra le autorità fiscali nazionali in materia di accise (su alcol, tabacco e prodotti energetici) per combattere le frodi nel settore delle accise. Il regolamento stabilisce norme vincolanti sulla cooperazione tra Stati membri, introduce gli scambi di informazioni automatici e spontanei (in aggiunta allo scambio di informazioni su richiesta) e consente alle autorità competenti nazionali di scambiarsi reciprocamente informazioni, in particolare con mezzi elettronici. Il regolamento definisce altresì le condizioni per la cooperazione con la Commissione.
6. Occorre riesaminare tali disposizioni per tener conto delle modifiche apportate al sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (*Excise Movement and Control System*, di seguito «EMCS»), mirato all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa. La proposta inoltre è intesa i) ad aggiornare il linguaggio utilizzato nel regolamento; ii)

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁽³⁾ COM(2011) 730 def.

a sopprimere le disposizioni che non sono più pertinenti e a razionalizzare la struttura del testo e iii) a semplificare il quadro normativo, rendendolo più efficiente.

7. In tale contesto, il trattamento dei dati personali avviene in vari modi. Gli Stati membri scambiano informazioni tra loro, con la Commissione e anche con paesi terzi⁽¹⁾ in merito agli operatori economici che trattano prodotti soggetti ad accisa, persone fisiche o giuridiche, nonché altre informazioni commerciali, oltre a informazioni su reati sospetti o verificati relativi a violazioni della legislazione sulle accise.

8. Il presente parere si concentra sugli aspetti della proposta che incidono sulla protezione dei dati.

2. ANALISI DELLA PROPOSTA

2.1. Riferimento alla direttiva 95/46/CE

9. Il GEPD si compiace del fatto che il considerando 18 della proposta affermi esplicitamente che il trattamento dei dati personali da parte della Commissione è disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001 e che il trattamento da parte delle autorità competenti degli Stati membri è disciplinato dalla direttiva 95/46/CE.

10. Il GEPD inoltre apprezza il riferimento all'applicabilità delle leggi nazionali in materia di protezione dei dati nell'articolo 28, paragrafo 4, della proposta. Tuttavia, la disposizione dovrebbe riferirsi con maggiore precisione al «trattamento dei dati personali» invece che a «l'archiviazione o lo scambio di informazioni». Tale riferimento sarebbe preferibile, perché il termine «trattamento» si riferisce a qualsiasi operazione relativa alle informazioni e comprende pertanto tutte le fasi dell'utilizzo di informazioni, dalla raccolta a qualsiasi ulteriore utilizzo, ai sensi dei paragrafi 2 e 3. Questo è importante perché l'uso di dati personali per scopi diversi da quelli per cui sono stati originariamente raccolti è soggetto a condizioni rigorose ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 95/46/CE.

2.2. Definizione delle categorie di dati da scambiare

11. La proposta distingue tra due tipi di scambio di informazioni: «Cooperazione su richiesta» (Capo II) e «Scambio di informazioni senza previa richiesta» (Capo III). Tuttavia, il GEPD rileva che il resto del regolamento non specifica le categorie di dati oggetto dello scambio. In entrambi i casi (su richiesta e senza previa richiesta) si afferma che il contenuto dei documenti di assistenza amministrativa reciproca è adottato dalla Commissione tramite atti di esecuzione (articolo 9, paragrafo 2, e articolo 16, paragrafo 3).

12. Il GEPD raccomanda di inserire già nella proposta una descrizione generale delle categorie di dati che possono scambiarsi le autorità competenti, poiché determina l'ambito di applicazione degli elementi essenziali del regolamento. Questa materia non può essere trattata in un atto di esecuzione.

⁽¹⁾ Dove consentito dalla direttiva 95/46/CE, come stabilito nell'articolo 32, paragrafo 1, della proposta.

13. Inoltre, si dovrebbe consultare il GEPD prima dell'adozione di misure di attuazione che potrebbero influire sulla protezione di dati personali. Tale obbligo dovrebbe essere specificato nel testo della proposta.

2.3. Trattamento di dati sensibili

14. Tenendo conto dell'obiettivo della proposta, è probabile che siano trattati dati relativi a sospetti casi di frode. Il GEPD rileva che il trattamento di dati relativi a sospetti reati può essere effettuato solo sotto controllo dell'autorità pubblica⁽²⁾ o se vengono fornite opportune garanzie specifiche previste dalla legge⁽³⁾ poiché sono considerati dati sensibili che richiedono una protezione speciale. Nel testo del regolamento si dovrebbero introdurre delle garanzie in merito agli usi consentiti delle informazioni (quali diritti di accesso più rigorosi, misure di sicurezza più severe, ivi compresa una valutazione dell'impatto sulla vita privata, un piano di sicurezza e verifiche periodiche).

15. Inoltre, il GEPD desidera richiamare l'attenzione sul fatto che il trattamento di questi dati sensibili può essere soggetto a controlli preventivi del GEPD e delle autorità nazionali in materia di protezione dei dati.

2.4. Qualità dei dati e diritti degli interessati

16. La proposta introduce l'obbligo per gli Stati membri di tenere in una banca dati elettronica un registro di tutti gli operatori economici che sono depositari autorizzati o destinatari o speditori registrati. Le informazioni contenute nei registri sono scambiate automaticamente tra gli Stati membri mediante il registro centrale gestito dalla Commissione (cfr. articolo 19, paragrafo 4).

17. L'articolo 19, paragrafo 3, prevede che l'ufficio centrale di collegamento per le accise, o un servizio di collegamento di ogni Stato membro, provveda a garantire che le informazioni contenute nei registri nazionali siano complete, esatte e aggiornate. Il GEPD accoglie con favore questa disposizione, che è conforme al principio della qualità dei dati contenuto nella direttiva 95/46/CE⁽⁴⁾ e nel regolamento (CE) n. 45/2001⁽⁵⁾.

18. L'articolo 20 della proposta conferisce agli operatori economici il diritto di controllare i dati disponibili al pubblico sulla banca dati centrale gestita dalla Commissione (SEED-su-Europa) relativi ai dettagli della loro autorizzazione, inserendo il loro numero di autorizzazione accisa. Inoltre, viene loro conferito esplicitamente il diritto di chiedere allo Stato membro che rilascia l'autorizzazione di rettificare

⁽²⁾ Cfr. articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 95/46/CE.

⁽³⁾ Cfr. articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 95/46/CE e articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 45/2001.

⁽⁴⁾ Cfr. articolo 6, paragrafo 1, lettera d).

⁽⁵⁾ Cfr. articolo 4, paragrafo 1, lettera d).

eventuali errori nelle informazioni pubbliche. La Commissione si impegna a trasmettere le richieste di rettifica all'autorità competente interessata. Per consultare e rettificare le informazioni non pubbliche relative agli operatori economici, alle quali la Commissione non ha accesso, gli operatori economici devono continuare a rivolgersi all'autorità competente interessata. Il GEPD si compiace del fatto che la proposta conferisca espressamente e disciplini i diritti degli interessati di accedere ai dati personali che li riguardano e rettificarli.

19. Tuttavia, l'articolo 28, paragrafo 4, secondo comma, stabilisce che gli Stati membri limitano i diritti di informazione e accesso e la pubblicazione delle operazioni di trattamento⁽¹⁾ nella misura necessaria per salvaguardare «rilevanti interessi economici o finanziari» degli Stati membri e dell'Unione europea, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria⁽²⁾. Si tratta di una limitazione di alcuni elementi importanti del diritto alla protezione dei dati, come specificato nell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. La necessità e proporzionalità di queste limitazioni devono essere chiaramente dimostrate dal legislatore. Inoltre, situazioni specifiche dove tali limitazioni siano necessarie devono essere specificate nel testo della proposta, o in un considerando.

2.5. Conservazione dei dati

20. L'articolo 21, paragrafo 1, della proposta introduce l'obbligo di conservare le informazioni riguardanti i movimenti intracomunitari per almeno tre anni, a seconda della politica dell'autorità competente in materia di conservazione, affinché tali informazioni possano essere utilizzate per le procedure previste dal regolamento.

21. Il GEPD accoglie con favore l'obbligo di cancellare o rendere anonimi eventuali dati personali una volta scaduto tale periodo (cfr. articolo 21, paragrafo 2). Tuttavia, la proposta non dovrebbe limitarsi a specificare il periodo minimo di conservazione dei dati, ma indicare anche il periodo massimo. Inoltre, la necessità di conservare i dati personali per tale periodo dovrebbe essere motivata e dimostrata, almeno nei considerando della proposta.

2.6. Trasferimenti internazionali

22. L'articolo 32, paragrafo 1, della proposta afferma che in caso di operazioni che sembrano contrarie alla legislazione sulle accise, le informazioni ottenute ai sensi della proposta possono essere comunicate a un paese terzo, ove si applichino tutte le seguenti condizioni:

- il paese terzo è giuridicamente impegnato a fornire l'assistenza necessaria per raccogliere gli elementi comprovanti l'irregolarità dell'operazione,
- le autorità competenti che hanno fornito le informazioni hanno espresso il loro consenso nel rispetto della legislazione nazionale,

— il trasferimento è conforme alla direttiva 95/46/CE e alle disposizioni nazionali di attuazione della stessa,

— i dati sono trasferiti per gli stessi scopi per i quali sono stati raccolti.

23. Il GEPD si compiace del riferimento all'applicabilità della legislazione sulla protezione dei dati e alla limitazione della portata dei trasferimenti ai dati su operazioni specifiche che sembrano contrarie alla legislazione sulle accise. Tuttavia, poiché implica il trattamento di dati sensibili, il trasferimento deve anche essere conforme alla legislazione nazionale che attua l'articolo 8 della direttiva 95/46/CE (cfr. paragrafo 2.3).

24. Il GEPD si compiace anche del fatto che i dati si possano trasferire solo per gli stessi scopi per i quali sono stati raccolti. Tuttavia, gli scopi specifici per i quali i dati possono essere trasferiti a paesi terzi e le categorie di dati che si possono trasferire dovrebbero essere indicati espressamente nella proposta e in linea di principio limitarsi alla lotta alle violazioni della legislazione sulle accise. Andrebbe altresì specificato che i trasferimenti di dati personali a paesi terzi possono essere effettuati esclusivamente dalle autorità fiscali nazionali.

25. Il GEPD ricorda inoltre che, ai sensi della direttiva 95/46/CE, i trasferimenti a paesi terzi in linea di principio sono consentiti solo se nel paese ricevente è garantito un livello di protezione adeguato. Il trasferimento verso paesi che non garantiscono una protezione adeguata può essere giustificato solo se si applicano le deroghe di cui all'articolo 26 della direttiva 95/46/CE, ad esempio se il trasferimento è necessario o prescritto dalla legge per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante⁽³⁾. Tuttavia, la deroga si può applicare solo se il trasferimento è nell'interesse delle autorità di uno Stato membro dell'UE e non unicamente nell'interesse delle autorità del paese ricevente⁽⁴⁾. In ogni caso, le deroghe si dovrebbero utilizzare caso per caso, il che significa che trasferimenti massicci o sistematici di dati non si possono basare sulla deroga per motivi di interesse pubblico.

26. Inoltre, il relativo impegno giuridico del paese terzo dovrebbe comprendere garanzie specifiche per la tutela della vita privata e dei dati personali e per l'esercizio di tali diritti da parte dei soggetti interessati.

3. CONCLUSIONE

27. Il GEPD accoglie con favore il riferimento specifico nella proposta all'applicabilità della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001 alle attività di trattamento dei dati personali coperte dal regolamento, ma propone maggiore precisione nel riferimento.

⁽³⁾ Secondo il considerando 58 della direttiva 95/46/CE, questa deroga copre gli scambi tra le amministrazioni fiscali o doganali.

⁽⁴⁾ Cfr. anche Gruppo di lavoro articolo 29, Documento di lavoro del 25 novembre 2005 su un'interpretazione comune dell'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995 (WP114), disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2005/wp114_it.pdf

⁽¹⁾ Cfr. articolo 10, articolo 11, paragrafo 1, e articoli 12 e 21 della direttiva 95/46/CE.

⁽²⁾ Cfr. articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 95/46/CE.

28. Il GEPD raccomanda i punti che seguono, nell'intento di migliorare il testo dal punto di vista della protezione dei dati:

- la proposta dovrebbe indicare le categorie di dati oggetto di scambio tra le autorità competenti,
- il GEPD ritiene di dover essere consultato in merito a misure di attuazione relative alla protezione di dati personali,
- nel testo del regolamento si dovrebbero inserire garanzie sugli usi consentiti di informazioni relative a sospetti casi di frode,
- la necessità e proporzionalità delle limitazioni ai diritti di informazione e accesso devono essere chiaramente dimostrate dal legislatore. Inoltre, situazioni specifiche dove tali limitazioni siano necessarie devono essere specificate nel testo della proposta, o in un considerando,

— il periodo massimo di conservazione di informazioni concernenti movimenti intracomunitari dovrebbe essere specificato nel regolamento,

— il periodo di conservazione dovrebbe essere motivato nel preambolo,

— i trasferimenti internazionali di dati su operazioni sospette dovrebbero essere conformi agli articoli 8 e 26 della direttiva 95/46/CE e la loro portata, l'identità del mittente o lo scopo andrebbero specificati.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2012

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo aggiunto della protezione dei dati

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.6441 — Senoble/Agrial/Senagral JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2012/C 74/02)

In data 20 febbraio 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32012M6441. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.
-

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2012

**relativa alla nomina e sostituzione di membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo
sviluppo della formazione professionale**

(2012/C 74/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, in particolare l'articolo 4 ⁽¹⁾,

vista la candidatura presentata al Consiglio dalla Commissione nella categoria dei rappresentanti dei lavoratori,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione del 14 settembre 2009 ⁽²⁾ il Consiglio ha nominato i membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per il periodo dal 18 settembre 2009 al 17 settembre 2012.
- (2) Un posto di membro del consiglio di direzione del Centro nella categoria dei rappresentanti dei lavoratori si è reso vacante a seguito delle dimissioni di Luz Blanca COSIO ALMEIDA,

Articolo unico

La persona seguente è nominata membro del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per la restante durata del mandato, ossia fino al 17 settembre 2012:

RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI:

SPAGNA Fernando PUIG-SAMPER (ES)
Segretario confederale
Responsabile della formazione professionale presso
le CCOO

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2012

*Per il Consiglio**Il presidente*

N. WAMMEN

⁽¹⁾ GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 226 del 19.9.2009, pag. 2.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 9 marzo 2012****recante nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche**

(2012/C 74/04)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 79,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1907/2006 prevede che il Consiglio nomini quali membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche («consiglio di amministrazione») un rappresentante di ciascuno Stato membro.
- (2) Con la decisione del 17 maggio 2011 ⁽²⁾ il Consiglio ha nominato 15 membri del consiglio di amministrazione, uno dei quali portoghese.
- (3) Il governo portoghese ha informato il Consiglio che intende sostituire il rappresentante portoghese del consiglio

di amministrazione e ha proposto la nomina di un nuovo rappresentante, il quale dovrebbe essere nominato per il periodo che va fino al 31 maggio 2015,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Paulo Guilherme DA SILVA LEMOS, di nazionalità portoghese, nato il 9 luglio 1963, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche in sostituzione del sig. Mário GRÁCIO per il periodo dal 15 marzo 2012 al 31 maggio 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2012

*Per il Consiglio**La presidente*

I. AUKEN

⁽¹⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 151 del 21.5.2011, pag. 1.

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

12 marzo 2012

(2012/C 74/05)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3119	AUD	dollari australiani	1,2498
JPY	yen giapponesi	107,79	CAD	dollari canadesi	1,3026
DKK	corone danesi	7,4348	HKD	dollari di Hong Kong	10,1784
GBP	sterline inglesi	0,83920	NZD	dollari neozelandesi	1,6092
SEK	corone svedesi	8,9312	SGD	dollari di Singapore	1,6551
CHF	franchi svizzeri	1,2056	KRW	won sudcoreani	1 474,62
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	9,9555
NOK	corone norvegesi	7,4795	CNY	renminbi Yuan cinese	8,3013
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,5475
CZK	corone ceche	24,563	IDR	rupia indonesiana	12 010,83
HUF	fiorini ungheresi	293,48	MYR	ringgit malese	3,9796
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	55,911
LVL	lats lettoni	0,6966	RUB	rublo russo	38,8450
PLN	zloty polacchi	4,1095	THB	baht thailandese	40,210
RON	leu rumeni	4,3553	BRL	real brasiliano	2,3745
TRY	lire turche	2,3585	MXN	peso messicano	16,6480
			INR	rupia indiana	65,5750

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

PARLAMENTO EUROPEO

Bando di assunzione PE/150/S

(2012/C 74/06)

Il Parlamento europeo organizza la procedura di selezione:

PE/150/S — Capo unità (AD 9) — Ufficio d'informazione del Parlamento europeo a Budapest

Detta procedura di selezione richiede un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari sanciti da un diploma ufficialmente riconosciuto in uno degli Stati membri dell'Unione europea.

I candidati debbono aver acquisito alla data di scadenza per la presentazione delle candidature e posteriormente ai titoli sopra menzionati, un'esperienza minima di 10 anni attinente alle mansioni da svolgere, di cui 3 in funzioni d'inquadramento.

Il presente avviso di assunzione è pubblicato unicamente in ungherese. Il testo integrale si trova nella Gazzetta ufficiale C 74 A in tale lingua.

COMMISSIONE EUROPEA

Inviti a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro «Persone» 2012 del 7° programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione

(2012/C 74/07)

Si avvertono gli interessati della pubblicazione di inviti a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro «Persone» 2012 del 7° programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013).

Si sollecitano proposte per i seguenti inviti. I termini ultimi e gli stanziamenti di bilancio sono riportati negli inviti stessi che sono pubblicati nell'apposito sito web della Commissione europea.

Programma specifico «Persone»:

Titolo dell'invito	Codice identificativo dell'invito
Borse di studio intraeuropee	FP7-PEOPLE-2012-IEF
Borse di studio internazionali per ricercatori provenienti dall'estero	FP7-PEOPLE-2012-IIF
Borse di studio internazionali per ricercatori che si recano all'estero	FP7-PEOPLE-2012-IOF

Questi inviti a presentare proposte riguardano il programma di lavoro 2012 adottato con decisione C(2011) 5033 della Commissione del 19 luglio 2011.

Per le informazioni sugli inviti, i programmi di lavoro e le indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità per la presentazione delle proposte, consultare l'apposito sito web della Commissione europea.

LIFE+ Invito a presentare proposte 2012

(2012/C 74/08)

La Commissione invita i soggetti stabiliti nell'Unione europea a presentare proposte per la procedura di selezione LIFE+ del 2012.

Domande

Le guide alle domande, contenenti spiegazioni dettagliate sull'ammissibilità e sulle procedure, sono disponibili sul sito web della Commissione all'indirizzo:

<http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm>

Le proposte possono essere elaborate e presentate solo per mezzo dello strumento di trasmissione online «eProposal». Il collegamento verso eProposal sarà comunicato tempestivamente attraverso il suddetto sito web.

Beneficiari

Le proposte devono essere presentate da enti pubblici e/o privati, soggetti e istituzioni stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea.

Il presente avviso riguarda i temi seguenti:

1. LIFE+ Natura e biodiversità

Obiettivo principale: proteggere, conservare, ripristinare, monitorare e favorire il funzionamento dei sistemi naturali, degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, al fine di arrestare la perdita di biodiversità, inclusa la diversità delle risorse genetiche, all'interno dell'UE.

2. LIFE+ Politica e *governance* ambientali

Obiettivi principali:

- **cambiamenti climatici:** stabilizzare la concentrazione di gas a effetto serra ad un livello che impedisca il riscaldamento globale oltre i 2 gradi centigradi;
- **acqua:** contribuire al miglioramento della qualità delle acque attraverso l'elaborazione di misure efficaci sotto il profilo dei costi al fine di raggiungere un buono stato ecologico nell'ottica di sviluppare piani di gestione dei bacini idrografici a norma della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque);
- **aria:** raggiungere livelli di qualità dell'aria che non causino significativi effetti negativi, né rischi per la salute umana e l'ambiente;
- **suolo:** proteggere il suolo e assicurarne un uso sostenibile, preservandone le funzioni, prevenendo possibili minacce e attenuandone gli effetti e ripristinando il suolo degradato;
- **ambiente urbano:** contribuire a migliorare il livello delle prestazioni ambientali delle aree urbane d'Europa;
- **rumore:** contribuire allo sviluppo e all'attuazione di politiche sull'inquinamento acustico;
- **sostanze chimiche:** migliorare entro il 2020 la protezione dell'ambiente e della salute dai rischi costituiti dalle sostanze chimiche attraverso l'attuazione della normativa in materia di sostanze chimiche, in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006 (il cosiddetto «regolamento REACH») e la strategia tematica sull'uso sostenibile dei pesticidi;
- **ambiente e salute:** sviluppare la base di informazioni per le politiche in tema di ambiente e salute (piano d'azione per l'ambiente e la salute);
- **risorse naturali e rifiuti:** sviluppare e attuare politiche elaborate per garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali e dei rifiuti, nonché migliorare le prestazioni ambientali dei prodotti, la produzione sostenibile e i modelli di consumo, la prevenzione, il recupero e il riciclaggio dei rifiuti. Contribuire a un'attuazione efficace della strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti;

- **foreste:** fornire, soprattutto attraverso una rete di coordinamento a livello UE, una base ampia e concisa per le informazioni pertinenti ai fini della definizione e dell'attuazione delle politiche sulle foreste in relazione a cambiamenti climatici (impatto sugli ecosistemi delle foreste, mitigazione, effetti della sostituzione), biodiversità (informazione di base e aree forestali protette), incendi boschivi, condizione delle foreste e loro funzione protettiva (acqua, suolo e infrastrutture) nonché contribuire alla protezione di boschi e foreste contro gli incendi;
- **innovazione:** contribuire a sviluppare e dimostrare approcci, tecnologie, metodi e strumenti innovativi diretti a facilitare l'attuazione del piano di azione per le tecnologie ambientali (ETAP);
- **approcci strategici:** promuovere l'attuazione effettiva e il rispetto della normativa UE in materia di ambiente e migliorare la base di conoscenze necessaria per le politiche ambientali. Migliorare le prestazioni ambientali delle piccole e medie imprese (PMI).

3. LIFE+ Informazione e comunicazione

Obiettivo principale: assicurare la diffusione delle informazioni e sensibilizzare alle tematiche ambientali, inclusa la prevenzione degli incendi boschivi e fornire un sostegno alle misure di accompagnamento, quali informazione, azioni e campagne di comunicazione, conferenze e formazione, inclusa la formazione in materia di prevenzione degli incendi boschivi.

Percentuali di cofinanziamento dell'UE

1. Progetti LIFE+ Natura e biodiversità

- La percentuale massima del sostegno finanziario dell'UE è pari al 50 % delle spese ammissibili.
- Eccezionalmente può essere applicata la percentuale massima di cofinanziamento del 75 % delle spese ammissibili ai progetti riguardanti habitat o specie prioritari delle direttive «Uccelli» e «Habitat».

2. LIFE+ Politica e governance ambientali

- La percentuale massima del sostegno finanziario dell'UE è pari al 50 % delle spese ammissibili.

3. LIFE+ Informazione e comunicazione

- La percentuale massima del sostegno finanziario dell'UE è pari al 50 % delle spese ammissibili.

Termine

Le proposte di progetto devono essere convalidate e presentate all'autorità nazionale competente attraverso eProposal entro le 23:59, ora di Bruxelles, del **26 settembre 2012**. Le proposte di progetto devono essere trasmesse attraverso eProposal all'autorità nazionale dello Stato membro nel quale il beneficiario è registrato. Le proposte di progetto sono allora trasmesse dall'autorità nazionale competente alla Commissione attraverso eProposal entro le 23:59, ora di Bruxelles, del **2 ottobre 2012**.

Bilancio previsto

Il bilancio complessivo per le sovvenzioni di azioni per progetti nel quadro di LIFE+ nel 2012 ammonta a 276 710 000 EUR. Almeno il 50 % dell'importo è assegnato a misure a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità.

L'importo indicativo degli stanziamenti finanziari nazionali per il 2012 è il seguente:

Stato membro	Importo indicativo 2012 (EUR)	Stato membro	Importo indicativo 2012 (EUR)	Stato membro	Importo indicativo 2012 (EUR)
AT	5 353 492	DE	31 356 448	HU	7 135 251
BE	5 762 614	EE	3 639 225	IE	4 212 612
BG	9 173 428	ES	27 219 926	IT	24 324 882
CY	2 681 299	FI	7 356 827	LT	3 038 780
CZ	5 900 374	FR	27 975 307	LU	3 021 649
DK	4 782 488	GR	9 814 377	LV	2 660 198

Stato membro	Importo indicativo 2012 (EUR)	Stato membro	Importo indicativo 2012 (EUR)	Stato membro	Importo indicativo 2012 (EUR)
MT	2 614 074	PT	7 391 578	SI	5 598 674
NL	8 489 636	RO	11 669 142	SK	6 365 639
PL	18 379 918	SE	9 143 758	UK	21 648 405
				Totale	276 710 000

Maggiori informazioni

Maggiori informazioni, ivi comprese le guide e i moduli di domanda, sono disponibili sul sito internet del programma LIFE:

<http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm>

È anche possibile contattare le autorità nazionali competenti al seguente indirizzo:

<http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm>

Invito a presentare proposte — DG ENTR N. 30-G-ENT-CIP-12-E-N01C051**Programma «Erasmus per giovani imprenditori»**

(2012/C 74/09)

1. Obiettivi e descrizione

Il presente invito a presentare proposte ha lo scopo di aiutare nuovi imprenditori dei paesi partecipanti⁽¹⁾ ad arricchire le loro esperienze, ad apprendere e a lavorare in rete trascorrendo periodi presso imprese dirette da imprenditori esperti in altri paesi partecipanti. L'obiettivo generale del programma consiste nel rafforzare lo spirito imprenditoriale, l'internazionalizzazione e la competitività di nuovi imprenditori potenziali e micro e piccole imprese di nuova costituzione nei paesi partecipanti. L'attività riguarda le persone che intendono avviare un'attività commerciale e gli imprenditori che hanno da poco avviato l'attività.

Il presente invito mira a promuovere azioni per organizzazioni che gestiscono il programma a livello locale, destinate a rafforzare e ad agevolare la mobilità di nuovi imprenditori.

2. Candidati ammissibili

A questo invito può partecipare qualsiasi ente pubblico o privato attivo nel settore del sostegno alle imprese. Ciò può includere in particolare:

- enti pubblici competenti o attivi in tema di affari economici, imprese, sostegno alle imprese o aspetti correlati;
- camere di commercio e industria, camere dell'artigianato o organismi analoghi;
- organizzazioni di aiuti alle imprese, centri che aiutano le imprese nella loro fase di avviamento e incubatori di imprese;
- associazioni di imprese e reti di appoggio alle imprese;
- enti pubblici e privati che offrono servizi di sostegno alle imprese.

I candidati possono presentare domande individuali o sotto forma di consorzio (partenariato). Un consorzio deve essere composto da almeno 2 organismi giuridici indipendenti, provenienti da uno o più paesi partecipanti.

I candidati devono essere stabiliti in uno dei paesi partecipanti (cfr. nota a piè di pagina).

3. Bilancio e durata del progetto

Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento dei progetti ammonta a 3 100 000 EUR. L'assistenza finanziaria della Commissione non può eccedere il 90 % dei costi complessivi ammissibili di un unico progetto.

Nessuna sovvenzione ammonterà a più di 180 000 EUR per partenariati e a 150 000 EUR per domande individuali. La durata massima dei progetti è di 24 mesi.

Data prevista di inizio dell'azione: 1 febbraio 2013.

4. Scadenza

Le domande devono essere presentate alla Commissione non oltre il **31 maggio 2012**.

⁽¹⁾ EStati membri dell'UE, Liechtenstein, Norvegia, paesi candidati (Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Islanda, Montenegro e Turchia), e Albania, Israele e Serbia (partecipanti al programma Competitività e Innovazione).

5. Ulteriori informazioni

L'intero testo dell'invito a presentare proposte e i moduli della domanda sono accessibili attraverso il sito:

http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/index_en.htm

Le domande devono soddisfare i requisiti stabiliti nel testo completo da presentare in formato elettronico utilizzando i moduli forniti.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso riguardante gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping concernente le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese: modifica dell'indirizzo di una società

(2012/C 74/10)

Gli impegni offerti nel quadro di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese sono stati accettati con la decisione 2008/899/CE della Commissione ⁽¹⁾.

RZBC Imp. La RZBC Imp. & Exp., una società di vendita con sede nella Repubblica popolare cinese e collegata ai produttori RZBC Co. Ltd e RZBC (Juxian) Co. Ltd, il cui impegno è stato accettato con la decisione 2008/899/CE, ha informato la Commissione di aver cambiato il proprio indirizzo il 26 novembre 2010. Il nuovo indirizzo è: No 66, Lvzhou South Road, Rizhao (Liangyou Grand View Hotel, 22nd Floor, Building A), Shandong Province, RPC.

La società ha dichiarato che tale modifica non pregiudica il suo diritto di beneficiare delle condizioni dell'impegno accettato per la stessa società designata con il precedente indirizzo.

La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica dell'indirizzo non influisce in alcun modo sulle conclusioni della decisione 2008/899/CE. Pertanto i riferimenti contenuti nell'articolo 1 della decisione 2008/899/CE a:

RZBC Imp. RZBC Co., Ltd, No 9 Xinghai West Road, Rizhao, Shandong Province, RPC

vanno intesi come riferimenti a:

RZBC Imp. & Exp. RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd — No 66, Lvzhou South Road, Rizhao (Liangyou Grand View Hotel, 22nd Floor, Building A), Shandong Province.

Il codice addizionale TARIC A926 precedentemente attribuito ai prodotti fabbricati dalla società RZBC Co., Ltd — No 9, Xinghai West Road, Rizhao, Shandong Province e venduti dalla società di vendita collegata RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd — No 9 Xinghai West Road, Rizhao, Shandong Province si applica ai prodotti fabbricati dalla società RZBC Co., Ltd — No 9 Xinghai West Road, Rizhao, Shandong Province e venduti dalla società di vendita collegata RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd — No 66 Lvzhou South Road, Rizhao (Liangyou Grand View Hotel, 22nd Floor, Building A), Shandong Province.

Il codice addizionale TARIC A927 precedentemente attribuito ai prodotti fabbricati dalla società RZBC (Juxian) Co., Ltd — West Wing, Chengyang North Road, Ju County, Rizhao, Shandong Province e venduti dalla società di vendita collegata RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd — No 9 Xinghai West Road, Rizhao, Shandong Province si applica ai prodotti fabbricati dalla società RZBC (Juxian) Co., Ltd — West Wing, Chengyang North Road, Ju County, Rizhao, Shandong Province e venduti dalla società di vendita collegata RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd — No 66, Lvzhou South Road, Rizhao (Liangyou Grand View Hotel, 22nd Floor, Building A), Shandong Province.

⁽¹⁾ GU L 323 del 3.12.2008, pag. 62.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6314 — Telefónica UK/Vodafone UK/Everything Everywhere/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/C 74/11)

1. In data 6 marzo 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese Telefónica UK Limited («Telefónica UK»), appartenente al gruppo Telefónica, Vodafone UK Limited («Vodafone UK»), appartenente a Vodafone Group Plc, e Everything Everywhere Limited («EE»), controllata congiuntamente da France Télécom e Deutsche Telekom, acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa JVCo (Regno Unito) mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Telefónica UK: prestazione di servizi di telefonia fissa e mobile nel Regno Unito,
- Vodafone UK: gestione di reti di telecomunicazioni mobili e prestazione di servizi di telecomunicazioni connessi, tra cui servizi di telefonia vocale, messaggistica, dati e contenuti, radioavviso e rete a valore aggiunto nel Regno Unito,
- EE: prestazione di servizi di telefonia fissa e mobile nel Regno Unito,
- JVCo: prestazione di vari servizi di m-commerce alle imprese, tra cui servizi di marketing digitale, transazioni mobili e online e servizi connessi di analisi dei dati.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6314 — Telefónica UK/Vodafone UK/Everything Everywhere/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

2012/C 74/09	Invito a presentare proposte — DG ENTR N. 30-G-ENT-CIP-12-E-N01C051 — Programma «Erasmus per giovani imprenditori»	14
--------------	--	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2012/C 74/10	Avviso riguardante gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping concernente le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese: modifica dell'indirizzo di una società	16
--------------	--	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2012/C 74/11	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6314 — Telefónica UK/Vodafone UK/Everything Everywhere/JV) ⁽¹⁾	17
--------------	--	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

